



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.61 del 22/12/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

**GENIA S.P.A. IN FALLIMENTO - LINEE GUIDA CONCORDATO
FALLIMENTARE - APPROVAZIONE.**

L'anno **2016** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore 19:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr.		Pr.	
S	1. SEGALA MARCO	S	14. ANTONIA CONTINANZA
S	2. CAPONETTO CHIARA	S	15. NOBILI JESSICA
S	3. GARBELLINI ANDREA	S	16. GIACOPINO CALOGERO
S	4. SALIS FRANCESCO	S	17. LORENZANO ALESSANDRO
S	5. DANIELE VALENTINA ANTONIA	N	18. LUCA' MARIA MORENA
S	6. DAMO GIUSEPPE DANILO	S	19. SALA SILVANO
S	7. GHILARDI LUIGI	S	20. CARMINATI M.GRAZIA
N	8. DELL'ACQUA LAURA	S	21. SALVO GIORGIO
S	9. FANTASIA LUCA MIRKO	S	22. AVERSA NICOLA
S	10. DIPALMA CHIARA	S	23. GRECO LUIGIA
S	11. MONTELEONE FABIO	S	24. CATANIA ALFIO
N	12. DI GIOIA GIUSEPPE	S	25. MARCHINI FRANCESCO
S	13. AMODEO MATTEO		

Totale Presenti:

22

Totale Assenti:

3

Sono presenti gli Assessori: Broccanello, Ravara, Magro, Marnini

Assiste il Segretario Generale VALLESE MASSIMO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale GRECO LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Genia spa è una società pubblica patrimoniale interamente partecipata dal Comune di San Giuliano Milanese per la gestione di servizi pubblici, strumentali e istituita con delibera C.C. n. 63/2005. La società ha gestito anche servizi commerciali (vendita gas ed energia elettrica);
- Genia spa è una holding in quanto detiene partecipazioni dirette in altre Società controllate (Genia Energia srl – Genia Ambiente srl – e – Genia Progetti e Lavori e Genia sport in liquidazione) e partecipazioni;
- dal 2005 al 2009 con delibere di Consiglio Comunale sono stati conferiti (patrimonializzazione) a Genia spa immobili di proprietà comunale con aumento di capitale e che, in attuazione del piano industriale, sono stati affidati direttamente servizi pubblici locali e strumentali regolati da contratti di servizio e l'affidamento diretto di progettazione ed esecuzione opere pubbliche da piano triennale;
- con atto n. 16 del 8.3.2010 il Consiglio Comunale ha preso atto della relazione conclusiva della Commissione d'indagine istituita atto n. 71 del 16.10.2009 per l'esame degli aspetti economico finanziari e patrimoniali che hanno caratterizzato Genia spa e le sue partecipate dal 2005 al 2009 - invitando l'Amministrazione ad adottare in tempi congrui i provvedimenti necessari all'attuazione delle conclusioni ivi riportati;
- in attuazione dei suddetti indirizzi l'Amministrazione ha presentato esposto in relazione agli esiti d'indagine agli organi della magistratura ordinaria e contabile e formalizzato le azioni di responsabilità sociale previste dal codice civile a tutela dell'azionista mentre la nuova dirigenza di Genia spa ha predisposto *due diligence* contabile, fiscale e legale realizzata per il periodo gennaio 2004-novembre 2009 con riclassificazione dei bilanci;
- il Bilancio 2009 del Gruppo Genia ha riportato un risultato negativo pari a €. 38.190.800,00 di cui €. 2.489.448 dovuto alla gestione caratteristica ed €. 35.701.302,00 ad oneri straordinari quale risultato della riclassificazione dei bilanci;
- l'Assemblea straordinaria di Genia spa quindi ha disposto, a tutela dei terzi, la riduzione del capitale sociale €. 38.190.800,00 e disposto con l'utilizzo delle riserve societarie disponibili, un aumento di capitale fino a €. 18.000.000,00;
- nel luglio 2010 Genia spa ha presentata un piano di risanamento incompatibile con le regole di finanza pubblica di rispondenza ai principi di economicità, efficienza ed, efficacia dell'azione amministrativa ed anche di buon andamento in relazione alle risorse impiegate, all'impatto sul bilancio dell'ente locale, come risulta dalla Relazione tecnica predisposta dal gruppo di lavoro in data 12.7.2010 e depositata con nota del Segretario generale in data 20.7.2010 prot. n. 27386
- in data 11.11.2010 con Decreto prefettizio prot. n. 13.4/201000936 Gab AREA II REL il Consiglio Comunale è stato sospeso ricorrendo i presupposti per avviare la procedura per il suo scioglimento ai sensi degli artt. 193, e 141 secondo comma del T.U. 267/2010 con nomina del Commissario per l'amministrazione dell'Ente;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

- con delibera CP n.87 del 25.11.2010 si approvava il Conto Consuntivo 2009 dell'ente contenente riserve riguardanti Genia spa e si promuoveva azione giudiziaria per dichiarare la nullità delle società partecipate da Genia spa;
- con delibera CP n.199 del 21.12.2010 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate del comune ai sensi art.3. Comma 27 L. n.244/2007 richiamando le riserve su Genia espresse con delibera 87/2010 e conseguentemente dichiarando la nullità *ope legis* degli affidamenti SPL con scadenza la 31.12.2010 come previsto dalla normativa riguardante il periodo transitorio ex art.23 bis DL n.112/2008 per mancanza controllo analogo ed avviando la progressiva internalizzazione servizi strumentali e le valutazioni sulla possibile illegittimità conferimenti di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente;
- a maggio 2011 Genia spa cita il Comune per il pagamento di € 13.000.000,00 a titolo di corrispettivo contrattuale per manutenzione strade e lavori beni immobili ed in subordine indennizzo ex 2041 cod. civ. per indebito arricchimento e il comune con delibera n. 83 del 19.5.2011 si costituisce con domanda riconvenzionale, in attuazione delibera del commissario n.15 del 10.01.2011 "Azioni di nullità II fase";
- con contratto in data 30.6.2011 Genia spa ha trasferito il ramo d'azienda riguardante la gestione delle reti idriche di acquedotto e fognaria ai soggetti individuati dalla conferenza d'ambito per la gestione degli stessi sulla base degli Ambiti Territoriali ottimali a fronte di un corrispettivo di €. 4.198.309,87;
- con delibera n. 45 del 6.9.2011 il Consiglio comunale ha approvato con atto d'indirizzo le linee guida dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art 182-bis legge fallimentare e con decreto in data 20.9.2011 il Tribunale di Lodi dichiara l'inammissibilità del suddetto ricorso per Genia spa e Genia energia in considerazione della mancanza del requisito della sussistenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dell'esposizione debitoria oltre che dell'indeterminatezza di diversi elementi del Piano;
- con delibera n. 53 del 19.12.2011 ha approvato atto d'indirizzo con le nuove Linee guida di natura liquidatoria per la società Genia spa e istanza di concordato preventivo per la società Genia energia;
- con decreto n.4/2012 il Tribunale di Lodi dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo di Genia Energia srl e con decreto Tribunale di Lodi n.9/2012 depositato in data 22.2.2012 si dichiara il fallimento di Genia Energia srl;
- con sentenza n.892/2012 del TAR Lombardia respinge il ricorso promosso da Genia spa contro il Comune per l'annullamento degli atti di revoca affidamenti ed il conseguente risarcimento, così implicitamente confermando l'assenza di controllo analogo ed il difetto del requisito dell'*in house*" così argomentando: "*Nel caso concreto (affidamento in house da parte del comune resistente di tutta una serie di servizi strumentali e servizi pubblici locali alla società con partecipazione totalitaria Genia S.p.A.), è mancato un reale potere di ingerenza e condizionamento da parte del comune rispetto alle scelte gestionali della sua partecipata, con correlativa assenza di un controllo finanziario stringente dell'ente pubblico sul soggetto societario....L'assenza del requisito del controllo analogo, nei termini appena evidenziati, ha comportato la piena legittimità dell'atto con il quale il Commissario straordinario ha effettuato la ricognizione delle società partecipate dal comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della L. n. 244/2007, pervenendo, in conseguenza della ricognizione effettuata, alla decisione di procedere, per i servizi strumentali dell'ente, ad una progressiva "internalizzazione della gestione".*
- con deliberazione n. 79 del 28.5.2013 la Giunta autorizza, nell'ambito del piano di ristrutturazione, la cessione del ramo d'azienda organizzato per la gestione del servizio gas



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

nel territorio comunale tramite costituzione di apposita società da collocare sul mercato tramite procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che il ricavato della cessione fosse destinato alla riduzione dell'esposizione debitoria;

Richiamato il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Genia Spa del 18.2.2015 in cui veniva illustrata da parte del liquidatore lo stato di attuazione dei presupposti per la conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito di Genia spa ex art. 182 bis LF;

Atteso che in seguito all'atto di citazione promosso nel 2011 da SISTER s.c.a.r.l. contro il Comune quale socio unico di Genia SpA a sua volta socio unico di Genia Progetti e Lavori Srl in liquidazione, che partecipava alla Soc. Gestione Opere Pubbliche SGM Srl in liquidazione, con sentenza non definitiva n. 481/13 il Tribunale di Lodi ha dichiarato che il Comune ha conseguito un indebito ed ingiustificato arricchimento per i lavori effettuati sugli immobili conferiti alla società con corrispondente depauperamenti di ICG in quanto tali beni " *pur essendo stati trasferiti dal Comune ad un soggetto formalmente privato (Genia spa) conservano natura pubblicistica permanendo su di essi il vincolo di indisponibilità*", condannando l'ente con sentenza di n. 269/2015 a pagare in favore di I.C.G. Srl la somma di €3.633.516,94 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, più la somma di €. 597.474,24 da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi per IVA già versata, spese del CTU e spese di lite;

- che con delibera G.C. n. 180 del 20.7.2015, visto l'atto di precetto notificato con il quale veniva ingiunto il pagamento del totale di €6.080.987,82, quale credito liquidato dalla sentenza n. 269/2015 dal Tribunale di Lodi, secondo il calcolo effettuato da I.C.G., è stata approvata una proposta di definizione transattiva della controversia per **€ 3.900.000,00** ripartito in 3 annualità, oltre all'abbandono delle cause legali, subordinato nella sua efficacia all'approvazione del Consiglio Comunale, successivamente avvenuta con deliberazione C.C. n. 34 del 2.9.2015 riguardante il Bilancio di previsione 2015

- con deliberazione n. 178 del 28.11.2013 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco, in nome e per conto del Comune, per le motivazioni ivi esposte, a promuovere azione giudiziaria avanti le competenti Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lodi e presso la Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia - e contestualmente l'attività di assistenza legale esterna, segnalando la complessiva gestione dei servizi e degli appalti pubblici erogati e svolti nel periodo 2005/2009 con il conseguente ingente danno provocato all'integrità del patrimonio dell'Ente a tutela degli interessi pubblici;

Dato atto che :

- con sentenza del tribunale di lodi n.9 del 17.2.2012 depositata il 22.2.2012 è stato dichiarato il fallimento di Genia Energia, visto decreto del Tribunale con il quale veniva dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo della società, in quanto il debitore si trova nello stato d'insolvenza come risulta dalla stessa proposta di concordato e dall'incapacità di soddisfare i propri creditori se non (in base per altro alla prospettazione del proponente) parzialmente ed a mezzo della cessione dei beni, tra l'altro con le rilevanti criticità illustrate nel decreto di inammissibilità della proposta e con una situazione in costante deterioramento, come emerge dalla relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 12.10.2011 (dove si denuncia da un lato un aumento in 10 mesi del debito di oltre 2 milioni di euro e dall'altro sempre solo con riferimento ai debiti,



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

un rilevante squilibrio nelle esposizioni dal momento che mentre il debito verso il fornitore ENI è aumentato di circa 6 milioni, l'esposizione di alcuni istituti di credito è addirittura diminuito), del già evidenziata nel decreto di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione del 20.9.2011 e dalla documentazione contabile allegata alla proposta medesima;

- con sentenza del tribunale di Lodi n.25 del 22.4.2016 è stato dichiarato il fallimento di Genia Progetti e Lavori;
- con sentenza del tribunale di Lodi n 56 del 31.7.2015 è stato dichiarato il fallimento di Genia Ambiente;
- con sentenza n. 24/2016 del è stato dichiarato il fallimento della società gestione opere pubbliche SGM srl;

Ritenuto opportuno richiamare alcuni orientamenti sulla complessa tematica, espressi dalla Corte dei Conti – sezione controllo – della Lombardia nel corso degli anni, come di seguito riportato:

a) Delibera n. **530/2012** relativa al rendiconto 2010 – stato attuale della procedura

"Appare evidente come, tenuto conto di quanto esposto, la presente passività appare di probabile realizzazione (creando a carico della società Genia spa un ulteriore debito di quasi 14 milioni di euro). In sostanza la potenziale situazione debitoria della società sfiora i 95 milioni di euro. A fronte di tale esposizione, la situazione dell'Attivo patrimoniale non pare poter far fronte al pagamento dei debiti esistenti o potenziali. Infatti quest'ultimo è costituito da:

- Immobilizzazioni per € 57.386.724. Si riferiscono, in prevalenza, a immobilizzazioni materiali (€ 57.259.571) derivanti dai terreni e fabbricati conferiti dal Comune (€ 45.522.874) e, in misura minore, da impianti e macchinari (€ 6.651.261).

Tuttavia la gran parte di tali beni costituisce patrimonio indisponibile (conferito alla società ai sensi dell'art. 113 del TUEL che, al comma 13, lo qualifica come "incedibile"), come evidenziabile anche dalla Nota integrativa che precisa come oltre il 90% del valore iscritto a bilancio è riferito a beni indisponibili per vincolo legato alla loro natura pubblicistica, richiamato negli atti di conferimento (i terreni ed i fabbricati) o per espressa norma di legge (la rete del gas). La nota integrativa evidenzia pure come il valore esposto si riferisca a quello di conferimento (mentre l'aumento di valore registrabile in virtù di investimenti e manutenzioni straordinarie sui beni, effettuate dalla società, è stato portato a costo in sede di chiusura dell'esercizio 2009, poiché oggetto di contenzioso con il Comune).

Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del valore delle immobilizzazioni conferite, si evidenzia come non appaia congruo, in presenza di beni che la legge (cfr. art 113 comma 13 TUEL) o il provvedimento di attribuzione comunale (in aderenza a quanto previsto, in generale, dagli art. 822, 824 e 826 comma 3 del cod. civ.), qualificano come non cedibili o indisponibili, inserire nello stato patrimoniale un valore rapportato a quello proprio del diritto di proprietà. Infatti, in presenza di un vincolo di indisponibilità, il valore che il titolare può utilizzare è solo quello d'uso, non di alienazione. Pertanto appare maggiormente adeguata a rappresentare la reale situazione patrimoniale, la valutazione secondo i criteri previsti per l'usufrutto o per le concessioni di beni (cfr. principio contabile n. 16 Immobilizzazioni materiali, Organismo Italiano di Contabilità) (...). La strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione e di generare seppur minimi utili, si traduce, se protratta nel tempo, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto (cosa che, nel caso di specie, si è verificata).



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

In tal modo il patrimonio viene sottratto alla sua destinazione fisiologica (ovvero, fornire garanzia all'organizzazione della produzione) e destinato alla copertura ordinaria dei costi gestionali, i quali dovrebbero invece trovare ristoro nel ciclo della produzione.

La progressiva erosione del patrimonio può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l'intervento dei soci (nel caso specifico, del Comune), fino al momento in cui sarà necessario coprire la perdita di bilancio (a causa dell'azzeramento del patrimonio aziendale) o adottare altre, più drastiche decisioni (come nel caso di specie avvenuto).

b) Delibera n. **537/2013** relativa al rendiconto 2011:

"Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, desumibile dalla nota integrativa al bilancio 2012, illustra in maniera sintetica il processo di progressiva riduzione del patrimonio (e del capitale sociale) intervenuto negli ultimi 5 esercizi.

	CAPITALE SOCIALE	RISERVE	UTILI/PERDITA	PATRIMONIO NETTO
31/12/2006	28.710.848	1.486.491	14.278	30.211.617
Conferimenti	12.052.096 (28/01/2007)			
Riduzioni	-5.093.032			
Aumenti	330.088 (con riserva da sovrapprezzo azioni di € 6.807.378)			
31/12/2007	36.000.000	1.500.761	102.470	37.635.311
Conferimenti	3.400.000 (con riserva da sovrapprezzo azioni di € 12.897.799)			
31/12/2008	39.400.000	1.603.240		53.951.206
31/12/2009	39.400.000	1.621.322	-38.190.800	19.310.401
Riduzione	21.400.000 (per copertura predite)			
31/12/2010	18.000.000	1.310.401	-922.182	18.388.219
31/12/2011	18.000.000	1.310.401	-13.717.443	4.670.776
31/12/2012	18.000.000	1.310.401	-1.476.410	3.194.366

Il prospetto evidenzia come il patrimonio apportato dal socio, sia al capitale che al patrimonio (sotto forma di sovrapprezzo sulle azioni) sia stato progressivamente eroso dalla gestione societaria. In sostanza, l'attività espletata dalla società per conto del Comune, utilizzando i beni e le risorse finanziarie messe a disposizione da quest'ultimo, ha prodotto un continuo depauperamento del valore della partecipazione societaria posseduta dal socio, partecipazione a sua volta valorizzata, nel corso del tempo, a mezzo dei successivi conferimenti di beni patrimoniali, disponibili e indisponibili.

Il contenzioso instaurato dalla società cooperativa Sister Scarl

Un esempio paradigmatico di come il Comune di San Giuliano Milanese, e l'erario pubblico, sia stato danneggiato dalla progressiva costituzione di società di secondo o terzo livello da parte del management della società Genia Spa, si trae dalla sentenza del Tribunale di Lodi del 01/07/2013 (prodotta in allegato alla memoria pre adunanza del 17/07/2013), con cui il Comune è stato condannato a indennizzare la società I.G.C. Srl (consorzata della società cooperativa Sister Scarl) che, previo affidamento da parte della società Genia Progetti e Lavori Srl, aveva eseguito opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale (il giudice di Lodi, con



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

sperata ordinanza avente la medesima data del 01/07/2013, ha rimesso la quantificazione ad apposita relazione peritale. L'istanza attorea era pari a € 4.896.593,24).

Senza volere in questa sede effettuare considerazioni circa il merito della vicenda (oggetto di accertamento giudiziale da parte della magistratura ordinaria), appare esemplare, ai fini dell'emersione del danno arrecato alle casse comunali dalla progressiva costituzione di società partecipate, da parte del management di Genia Spa, la ricostruzione in fatto effettuata dal giudice lodigiano. In virtù di tale vicenda, il Comune si ritrova a pagare lavori mai ordinati (forieri di danno all'erario pubblico), ma affidati da soggetto non legittimato ad agire per suo conto.

Inoltre, ulteriore danno si determina (non solo in questo caso, si suppone) dalla progressiva costituzione di una catena di vuote scatole societarie, creanti una serie di costosi diaframmi fra il Comune e l'erogatore finale del servizio. Nel caso di specie, nel fisiologico rapporto (quale delineato dal TUEL nonché dal Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 163/2006) fra Comune e società esecutrice (la ICG Srl), si frappongono ben 4 organismi societari (Genia Spa, Genia Progetti e Lavori Srl, SGM Srl, Sister Scarl), con conseguente sensibile aumento dei costi di struttura impattanti su ogni lavoro o servizio affidato dal Comune di San Giuliano Milanese (nonché, si suppone, su altri affidati dal 2005 in poi con analoghe modalità)."

c) Delibera **n. 33/2013** Relazione sulla gestione del Comune di San Giuliano Milanese:

(...) "con delibere Consiglio Comunale sono conferiti immobili (patrimonializzazione) di proprietà comunale a Genia spa con contestuale aumento di capitale. In particolare, le delibere del Consiglio Comunale n. 63 del 21.07.2005, n. 92 del 28.11.2005 e n. 188 del 16.10.2006 individuano come beni da conferire in proprietà: impianti sportivi, area del sedime del centro sportivo polifunzionale, edifici di edilizia residenziale pubblica e piattaforme ecologiche in un primo tempo, rete idrica e rete fognaria in un secondo, per un complessivo valore di € 21.158.457,78 per i primi e di € 8.294.999,00 per le reti (in entrambi i casi con pari aumento capitale sociale). Nel 2008 e 2009 prosegue la fase di conferimento in proprietà di beni del comune alla Genia con corrispondenti aumenti di capitale (delibere del Consiglio n. 41/2007, n. 54/2007, n. 3/2008). Complessivamente, il comune di San Giuliano ha trasferito a Genia s.p.a. immobili per oltre 53 milioni di euro;

(...)/l'alienazione del bene indisponibili ad un soggetto privato sarebbe legittima ove rispettosa della destinazione del bene al pubblico servizio. E' quindi quanto mai opportuno, anche in relazione allo stretto collegamento tra i beni conferiti a Genia s.p.a. ed i servizi pubblici (sottratti a Genia s.p.a.) cui questi sono funzionali, che il Comune dia seguito alla manifestazione di intenti contenuta nella delibera del Commissario Prefettizio n. 199/2010 e proceda, pertanto, ad un'attenta valutazione della legittimità di tale affidamento. Le argomentazioni sopra esposte, infatti, potrebbero far ritenere legittimo il conferimento di beni indisponibili purché ne venga salvaguardata la destinazione all'utilizzo pubblicistico. In senso contrario, tuttavia, milita la considerazione che il conferimento ad una società di diritto privato espone i beni stessi all'azione dei creditori, con evidente rischio di sottrazione al servizio pubblico: proprio per tali considerazioni, lo strumento concessorio sarebbe stato preferibile. Parimenti, a conforto dell'illegittimità del conferimento in proprietà, si deve considerare che una volta venuto meno l'affidamento del servizio al soggetto gestore, l'ente locale si troverebbe senza le strutture necessarie alla gestione del servizio. Detto in altri termini, il venir meno della destinazione del bene al pubblico servizio sarebbe non attuale (cioè non al momento del conferimento al soggetto gestore) ma intrinsecamente potenziale e solo cronologicamente differita...



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

(...) "Dunque, secondo il condivisibile parere riportato, i comuni sono tenuti alla dismissione delle partecipazioni societarie in società patrimonializzate con il conferimento di impianti, reti ed altre dotazioni destinate all'esercizio di servizi pubblici locali. Ciò, peraltro, non definisce ancora le modalità operative, lasciando solo intendere che la dismissione delle società dovrà avvenire comunque garantendo il rientro in seno all'ente locale dei beni conferiti al patrimonio societario. La definizione di tali modalità, tuttavia, è allo stato argomento su cui si affollano molteplici possibili interpretazioni: si potrebbe ipotizzare, ad esempio, la necessità di una procedura espropriativa (in tal senso si veda la sentenza TAR Lombardia n. 4896 del 2 luglio 2009) oppure un annullamento e/o ritiro degli atti amministrativi prodromici al conferimento dei beni (ma anche in tal caso, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento, un indennizzo patrimoniale in favore dell'ente societario sarebbe doveroso) o, ancora, uno scioglimento della società con riparto dei beni agli enti locali di riferimento (ma questo sarebbe possibile solo nel caso in cui la società fosse fortemente in attivo: diversamente, la procedura liquidatoria, avendo lo scopo di garantire la tutela dei creditori, non potrebbe che comprendere la realizzazione economica delle reti conferite al capitale sociale). Il comune, in conclusione, dovrà valutare con prudente apprezzamento la possibilità di procedere ad azioni giudiziarie, tenendo anche conto dell'incognita del termine di prescrizione dell'azione di annullamento (5 anni che potrebbero, secondo una certa prospettiva, decorrere dal venir meno del vincolo di destinazione e cioè dalla revoca del servizio alla Genia s.p.a.). E' chiaro, peraltro, che una simile scelta apre scenari giuridici comunque preoccupanti. Una volta esperita l'azione di annullamento, o comunque altrimenti recuperata la proprietà delle reti, il comune si troverebbe nella situazione di aver partecipato ad un aumento di capitale senza alcun conferimento, così esponendosi al rischio di azioni giudiziarie volte a "sostituire" il conferimento recuperato con un equivalente monetario (si potrebbe ipotizzare un'azione di arricchimento senza causa da parte della stessa società o da parte dei terzi rimasti debitori all'esito della procedura di liquidazione). Sarebbe quindi certamente preferibile la via dell'accordo transattivo che, raggiunto con i creditori di Genia s.p.a. in sede di procedimento di liquidazione della società, porti in tal modo al recupero dei beni illegittimamente conferiti alla partecipata (nel verbale dell'incontro con il ceto creditizio del 19.10.2012 si prevede "la separazione del patrimonio pubblico indisponibile e dei relativi mutui della Cassa Depositi e Prestiti da restituire al Comune e la creazione di una bad company con le attività e le disponibilità")...

(...) Ciò posto, con riferimento alle competenze di questa Sezione, e considerato che dall'esame della documentazione trasmessa si intuisce che l'ente comunale è perfettamente a conoscenza delle cause che hanno portato alla pesante esposizione debitoria della Genia s.p.a. (non corretta tenuta delle scritture contabili, assenza di controllo da parte del socio unico), è opportuno affrontare la posizione del comune in caso di saldo liquidatorio negativo. Nel caso, detto in altri termini, che la procedura di liquidazione dovesse chiudersi con un pesante passivo e che non dovesse raggiungersi alcun accordo transattivo. Il problema riguarda l'esistenza o meno di obbligo di ripiano o di acollo in capo al Comune di San Giuliano Milanese.

(...) Anche con riferimento alle società sulle quali l'Ente locale esercita un controllo analogo a quello posseduto sui propri uffici si ritiene, pertanto, di dover escludere un regime di responsabilità patrimoniale dei soci, per i debiti della società, diverso rispetto a quello comune. Di conseguenza si ritiene non sussista un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta al creditore agire affinché il Comune sia chiamato a rispondere dei



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

debiti della società partecipata. D'altra parte, il recente d.l. n. 95/2012 avalla espressamente tale opzione interpretativa: l'articolo 4, comma 13, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali". Sul punto, non difforni le conclusioni della Sezione Regionale Basilicata che nel parere 28/2011 ha affermato che "qualora l'Ente, con una scelta del tutto discrezionale, che va adeguatamente motivata, decide di rinunciare al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti, occorre che si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l'operazione di assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità evidente per l'Ente che la giustificano e che si verifichi se le condizioni finanziarie dell'Ente la permettono". Secondo il citato parere, in sostanza, non sussiste un dovere di accollarsi i debiti liquidatori. Resta ferma, peraltro, la facoltà del comune di provvedere in tal senso (sullo stesso tema, vedi il parere della Sezione Regionale Piemonte n. 3/2012 nonché Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33/2011/PAR) ma, ed è questo il passaggio più importante, l'ente locale deve analiticamente motivare le ragioni che lo inducono a rinunciare alla limitazione patrimoniale per privilegiare, di contro, le posizioni terze dei creditori. Si tratta di opzione che va, pertanto, opportunamente e sufficientemente motivata. In particolare, il principio di economicità richiede che l'ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che la giustificano.

(...) E' quindi quantomai opportuno che l'ente controllante, ristabilito un adeguato controllo sulla sua partecipata, stabilisca una linea d'azione da perseguire in modo coerente, sia essa diretta alla conservazione di Genia, sia essa volta all'integrale liquidazione (tenendo conto, in tal, caso delle considerazioni svolte in ordine all'eventuale saldo debitorio) ed al definitivo scioglimento. La definizione del rapporto ente locale – Genia s.p.a., inoltre, è funzionale ad una stabilizzazione dei conti del comune di San Giuliano: la presenza di crediti e debiti reciprocamente rivendicati (si pensi al credito rivendicato dal comune per erogazione dei fondi per la realizzazione – mai avvenuta – del centro natatorio oppure agli asseriti crediti di Genia s.p.a. per lavori effettuati su beni immobili nella disponibilità del comune) determina, infatti, l'impossibilità di una lettura attendibile dei bilanci comunali (si pensi ai residui attivi e passivi), rendendo impossibile un giudizio effettivo sugli stessi.

(...) E' difficile, infatti, immaginare l'esistenza di una conflittualità tra socio unico e società: com'è possibile che il socio unico non si sia accorto della deriva che prendeva la sua società? E ancora, per quali ragioni il socio unico, pur avendone tutte le facoltà, non è intervenuto per sostituire gli amministratori ormai fuori dal suo controllo? Ciò induce ad affermare che, se le responsabilità gestionali dei vertici della s.p.a. possono anche avere natura privatistica, è evidente che le responsabilità "erariali" andranno ravvisate nella condotta omissiva di chi, all'interno del socio unico ente locale, non ha esercitato il controllo sulla partecipata ed ha permesso alla stessa di muoversi fuori dalle regole di diligenza e correttezza. E' naturale, peraltro, che l'attuale preoccupazione per il comune di San Giuliano, più che l'individuazione ed il perseguimento dei responsabili, sia quella di individuare una soluzione al problema Genia s.p.a. E' sufficiente rammentare due aspetti: la notevole esposizione debitoria della società (al 31 marzo 2011 la situazione debitoria complessiva del Gruppo Genia era di oltre 80 milioni di euro; la sola Genia s.p.a. al 31.12.2011, aveva debiti verso terzi per oltre 65 milioni di euro) e la presenza nel suo patrimonio di beni di rilevante interesse per il comune (beni appartenenti al suo patrimonio indisponibile, reti, e beni patrimoniali disponibili comunque di interesse per la cittadinanza). La



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

definizione del problema Genia, inoltre, è prodromica ad una effettiva trasparenza nei conti del comune, allo stato inficiata dalle imprevedibili ricadute del rapporto con la partecipata. Ci si riferisce, in particolare, all'impossibilità di definire i rapporti di debito credito reciprocamente rivendicati: nella relazione al bilancio Genia 2009 si legge, ad esempio, che "la svalutazione effettuata delle immobilizzazioni immateriali e materiali non costituisce rinuncia da parte della Società al proprio diritto di vedersi riconoscere dal Committente azionista Comune di San Giuliano Milanese l'importo dei lavori effettuati sul patrimonio indisponibile, non coperti da finanziamento del Comune, ma la mera presa d'atto dell'impossibilità dell'azionista di corrispondere alla società le somme necessarie". Come rilevato nel corpo del referto, non vi è concordanza tra le partite di debito credito reciproche nella contabilità del comune ed in quella della sua partecipata (crediti e debiti relativi all'accollo dell'ammortamento dei mutui, al corrispettivo dei servizi, al corrispettivo di lavori svolti da Genia sui beni del comune, ai costi di manutenzione di beni conferiti a Genia ma utilizzati dall'ente locale, al finanziamento di lavori non eseguiti). E' chiaro che la strada giudiziaria, per quanto possa portare all'invocata chiarezza e definizione della questione, espone il comune all'incertezza dell'esito (al di là dello schermo societario in tema di limitazione di responsabilità, vi è il rischio delle azioni contrattuali e non che Genia potrebbe esperire verso l'ente locale) ed al suo prolungarsi anche per decenni (ipotizzando diversi gradi di giudizio e strascichi giudiziari legati anche a contenziosi collaterali). L'incertezza dell'esito, in particolare, oltre ai crediti rivendicati dalla partecipata, riguarda la sorte dei beni comunali conferiti alla partecipata dietro aumento di capitale e su cui la stessa Genia ha eseguito lavori di miglioria per i quali sembrerebbe rivendicare crediti economici: è qui sufficiente rimandare alle problematiche diffusamente descritte in ordine alla sorte di tali atti di conferimento ed alle possibili ricadute.

(...) Un'altra possibilità sarebbe quella dell'accordo transattivo finalizzato, da un lato, al recupero del patrimonio immobiliare del comune (nel verbale dell'incontro con il ceto creditizio del 19.10.2012 si prevede "la separazione del patrimonio pubblico indisponibile e dei relativi mutui della Cassa Depositi e Prestiti da restituire al Comune e la creazione di una bad company con le attività e le disponibilità") e, dall'altro, alla definizione dei crediti – debiti reciproci (vedi delibera di Giunta n.169/2011 che esprime l'indirizzo di definire gli eventuali crediti di Genia verso il comune mediante perizie e procedure concordate) ed alla ristrutturazione del debito di Genia verso il mondo bancario: è chiaro, peraltro, che in tal modo il comune rinunciarebbe allo schermo societario, così sedendosi al tavolo delle trattative con i creditori della sua partecipata. La valutazione di convenienza di simile operazione non può chiaramente essere svolta da questo Sezione, trattandosi di operazioni rientranti nel merito dell'azione amministrativa: è chiaro, peraltro, che il tentativo di recuperare il patrimonio immobiliare del comune costituisce un'operazione che per l'ente locale deve costituire obiettivo prioritario, anche con il ricorso ad operazioni di carattere straordinario. In conclusione, la Sezione non può che evidenziare come la situazione del comune di San Giuliano Milanese, con particolare riferimento alla vicenda Genia s.p.a., vada attentamente monitorata al fine di verificare le eventuali ricadute derivanti dal rapporto con la citata partecipata. Tali ricadute, infatti, se in un auspicato scenario potrebbero essere assorbite attraverso un accordo transattivo, in altro scenario potrebbero, invece, incidere pesantemente sui conti del comune e portare ad una deriva pericolosamente vicina al default dell'ente locale. Resta, quindi, il dato di fatto che allo stato è molto difficile, se non impossibile, formulare previsioni sull'impatto della situazione Genia s.p.a. sui conti



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Considerato che:

- con sentenza n. 22/2015 il Tribunale di Lodi – Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento di Genia spa in liquidazione su richiesta della Procura di Lodi che, nella CTU del 10.2.2015, evidenzia come *"(..) e' comunicato, quindi, dagli stessi amministratori della società (Genia spa ndr) come questa fosse in stato d'insolvenza sin dal 2009 e comunque pacificamente dal marzo 2010. In questi cinque anni che sono trascorsi da quel momento, però, nulla di risolutivo nel merito è accaduto"...."gli amministratori riportano poi gli accadimenti aziendali in un contesto di alta criticità che ha anche portato nel Novembre 2011 Eni spa a pignorare i crediti vantati da Genia energia in liquidazione nei confronti di Genia spa. La società quindi non solo era palesemente insolvente dal 2010 ma nel 2011 è tracollata su tutti i fronti cessando di fatto tutte le attività caratteristiche..." In questi anni gli amministratori ed i liquidatori si sono adoperati per cedere il cedibile e certamente anche per ammortizzare una difficile situazione dei lavoratori dipendenti dal gruppo. Tutto ciò, però, e cioè il mantenimento di questa situazione di stallo per così tanti anni ha comportato ulteriori perdite di ulteriori 19 milioni di euro aggiuntive ai 38,2 milioni di euro consuntivati nel 2009 e comunque, anche a voler considerare solo le perdite gestionali da quando il dissesto era pacificamente conclamato, non vi è dubbio che, a parere degli scriventi, il dissesto si sia aggravato dell'intorno di altri 10 milioni di euro"*
- con delibera G.C. n.130 del 12.5.2015 si autorizzava il Sindaco a procedere all'insinuazione al fallimento di Genia spa per i crediti vantati dall'ente nei confronti della Società ed a tutela del patrimonio immobiliare conferito;
- nel ricorso di insinuazione al passivo è stata pertanto proposta anche l'azione di rivendica degli immobili comunali conferiti con richiesta di sospensione della procedura ex art. 93 comma 8 Legge Fallimentare;

Preso atto che in data 1° settembre 2016 è stata notificata all'Ente, tramite il proprio legale, l'esito dell'udienza in data 20 luglio 2016 di verifica delle istanze di rivendica e di insinuazione al passivo tardive, in cui il giudice delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo ed escluso di fatto le richieste dell'ente, salvo una limitata ammissione per spese legali;

- che è stato pertanto presentato dall'Ente, a tutela del pubblico interesse, opposizione allo stato passivo ex art. 98 ss Legge Fallimentare;

Viste le linee programmatiche di mandato 2016 – 2021 dell'Amministrazione approvate con delibera C.C. n.55 Del 1.12.2016 da cui risulta che *"Il mandato amministrativo rappresenta una sfida stimolante per noi amministratori nei confronti dell'intera Città. Il rischio, non così remoto, di un possibile dissesto del nostro Comune e la ferma volontà di riacquistare l'intero patrimonio pubblico conferito a suo tempo in Genia Spa rappresentano le due incognite di questi cinque anni che dovremo affrontare insieme....La mission di questa Amministrazione sarà governare, in modo responsabile, la nostra Città, mettendo sempre al centro il bene comune ed ogni singolo Cittadino residente. Siamo certi che, superati questi primi mesi difficili e dopo aver riacquisito il patrimonio pubblico, San Giuliano potrà ritornare in una situazione di normalità e i cittadini potranno tornare ad avere una Città maggiormente rispondente alle loro esigenze. Per ottenere tutto questo, è necessario l'impegno di tutti e riscoprire, quindi, il senso di appartenenza ad una comunità condivisa."*



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Rilevato quindi che obiettivo dell'Amministrazione è quello di verificare ogni possibile soluzione finalizzata a riacquistare l'intero patrimonio pubblico conferito a suo tempo in Genia Spa che soddisfi criteri di pubblico interesse e sostenibilità economico-finanziaria;

Considerato che la curatela fallimentare, nel corso dell'audizione effettuata nella seduta del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2016, ha espresso la disponibilità del Tribunale a valutare una eventuale proposta di concordato fallimentare da parte dell'Ente avente i requisiti di ammissibilità legale e che possa trovare l'assenso anche dei creditori rappresentati;

- nell'ambito del medesimo consiglio il Curatore fallimentare ha affermato:

- (...) *"ci sono due interessi in gioco molto forti, tuti meritevoli di tutela, perché da una parte c'è l'interesse della collettività, l'interesse del Comune, l'interesse della cittadinanza a godere di questi beni che si sono accumulati nel tempo e che sono stati trasferiti a Genia, dall'altra c'è l'interesse che nasce dal diritto che dice con molta chiarezza che i beni che sono all'interno di una società di capitali sono destinati in caso di fallimento alla soddisfazione dei creditori della società";*
- (...) *da una parte il passivo della società, del gruppo intero, è di circa 53 milioni di euro. Nel passivo di Genia ci sta il passivo di Genia Ambiente, il passivo di Genia Progetti e Lavori, il passivo di SGM. Non c'è il passivo di Genia Energia perché essendo partita come fallimento molto prima sta seguendo un canale autonomo di soddisfazione dei suoi creditori. Il passivo quindi rappresenta i debiti che dovrebbero trovare soddisfazione nella massa creditoria, quindi nei beni che ci sono all'interno della società. Al momento del fallimento nella società c'era tutto quello che vi è stato detto, tutti questi beni materiali e c'era anche un fondo di cassa abbastanza consistente di circa 5 milioni di euro, che era relativo all'incasso che la società ha avuto cedendo la rete distribuzione gas a Enel. Questo è attivo da una parte e passivo dall'altra. L'attivo ha un valore che è variabile, dipende dalla destinazione. Sicuramente il problema della destinazione di alcuni beni, la destinazione pubblica, ne limita non la trasferibilità, ne limita il valore perché la trasferibilità è indubbia. Nel momento in cui sono arrivati all'interno di Genia potrebbero essere venduti. Ci sono però dei problemi di ordine contingente che sono quelli degli interessi in gioco. Questi interessi sono quelli del Comune e della sua popolazione da una parte e dall'altra il Tribunale e la legge, il codice civile, che dice con molta chiarezza la sorte dei beni che sono all'interno della società.";*
- (...) *"la società, vi è stato ricordato, è passata da una procedura di tentativo di conciliazione con i suoi creditori ai sensi della legge fallimentare, quindi con il 182 bis, poi da quella è arrivata al fallimento. Poteva passare attraverso un concordato preventivo ma non ci è passata. Si può arrivare al concordato fallimentare. Con il concordato fallimentare il Comune propone ai suoi creditori un pagamento in misura percentuale, quindi un pagamento non per intero";*
- (...) *Io credo che la mia presenza qui sia sostanzialmente per cercare di vedere insieme a voi quale potrebbe essere la via d'uscita di questa situazione, una situazione alquanto complicata e giuridicamente se portata avanti porterebbe a uno scontro frontale che sarebbe auspicabile che non avvenisse perché uno sconto tra poteri forti degni tutti e due di tutela che si risolverebbe dopo anni e anni di contenziosi;*
- (...) *La soluzione che potrebbe essere individuata, su cui credo che il Sindaco, il Consiglio Comunale, quindi i cittadini, saranno sicuramente coinvolti, è quella di vedere una soluzione che passi attraverso un concordato fallimentare. La società, vi è stato ricordato, è*



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

passata da una procedura di tentativo di conciliazione con i suoi creditori ai sensi della legge fallimentare, quindi con il 182 bis, poi da quella è arrivata al fallimento;

- *(...) "la società è fallita e quindi le alternative di un eventuale concordato fallimentare sono alternative che portano alla cessione dei beni. La cessione dei beni comporta, con le procedure richieste dalla legge fallimentare, delle aste pubbliche";*
- *(...) "Il fallimento praticamente ha già pagato tutti i creditori privilegiati, non ha debiti di natura privilegiata. Gli unici debiti privilegiati che rimangono sono le spese della procedura che dovranno essere liquidati dal magistrato, quindi le spese relative ai compensi dei curatori, delle varie procedure e le spese vive che sono state affrontate. Quindi per quanto riguarda la partita relativa ai privilegiati sono stati tutti pagati, con l'esclusione del privilegio ipotecario. L'unico privilegio ipotecario che esiste è quello relativo all'immobile che è la sede sociale in sostanza, sulla quale grava un'ipoteca, grava un credito da parte di una banca, che dovrà essere soddisfatto dal realizzo del bene, in tutto o in parte, e poi per il resto sarà dichiarato ai chirografari. ";*
- *(...) "quindi non c'è un concordato preventivo presentato dalla società, c'era un progetto, un programma di ristrutturazione iniziato con le banche ma mai concluso, non è mai andato in omologo davanti al tribunale. Quindi sotto questo aspetto una proposta non è mai stata fatta come concordato preventivo, (...) nè come concordato fallimentare.*

Atteso che il concordato fallimentare rappresenta una delle forme di chiusura del fallimento e che ha come finalità l'"ottimizzazione" del soddisfacimento dei creditori tramite un programma di ristrutturazione dei debiti, in alternativa alla liquidazione concorsuale dei beni ad opera degli organi fallimentari, con contestuale conservazione del complesso patrimoniale del fallito;

- che la proposta di concordato deve necessariamente essere riversata in una domanda giudiziale e incanalata in un procedimento in quanto la stessa è presentata con ricorso al giudice delegato ed omologata dallo stesso organo;

Vista la relazione predisposta dal legale incaricato dall'ente allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di oggetto: *analisi della situazione del Fallimento Genia Spa e valutazioni in ordine alla possibilità di effettuare una proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell' Art. 124 e segg L.F.;*

Ritenuto che la proposta di concordato fallimentare promossa dall'Amministrazione con estinzione della Società è da intendersi quale operazione di carattere straordinario intesa a recuperare il patrimonio immobiliare del Comune;

- che l'operazione consente di soddisfare, nell'ambito del procedimento giudiziale pendente, l'interesse pubblico prioritario teso alla riacquisizione dell'intero patrimonio immobiliare a suo tempo conferito a Genia spa per la miglior gestione dei servizi alla collettività;

- che l'onere economico previsto a carico dell'ente a garanzia delle ragioni del ceto creditorio nell'ambito della procedura sia giustificato in ragioni di vantaggio e di utilità derivanti dal rientro nel pieno possesso e godimento di tutti i beni all'atto dell'omologa e della successiva retrocessione/assegnazione degli stessi all'atto dell'estinzione societaria e dalla maggior certezza delle previsioni di bilancio in quanto la definizione del rapporto ente locale – Genia s.p.a è funzionale ad una stabilizzazione dei conti dell'ente;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

- che l'operazione consente di ridurre l'incertezza legata alle azioni giudiziarie pendenti ed i costi legali connessi;

- che la ripartizione di detto onere su più annualità consente di garantire il requisito di sostenibilità finanziaria e rispetto dei vincoli di finanza pubblica, seppur con il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale;

Richiamata la delibera C.C. n. 45 del 27.10.2016 "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART. 243-BIS DEL D.LGS 267/2000 – APPROVAZIONE" in cui è stata evidenziata tra le criticità influenti sul permanere degli equilibri di bilancio, la reale quantificazione dell'onere economico a carico dell'ente per rientrare in possesso di beni immobili a suo tempo trasferiti a Genia spa tramite concordato fallimentare - stimabile fra € 6.000.000,00 ed € 8.000.000,00 – , cifra superiore all'accantonamento prudenziale di € 3.400.000,00 già disponibili come avanzo vincolato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 06.10.2016 avente ad oggetto: "Genia spa in fallimento – concordato fallimentare – atto di indirizzo", con cui questa Amministrazione Comunale ha deliberato di conferire mandato di formulare una o più proposte di concordato fallimentare avvalendosi di specializzato supporto esterno";

Atteso che con deliberazione n 48 del 29.11.2016 di oggetto "VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018" è stato istituito apposito capitolo di spesa finalizzato a garantire idonea copertura per la promozione di un concordato fallimentare che consenta all'Ente di recuperare la proprietà degli immobili ad uso istituzionale attualmente compresi nel fallimento, considerato che Il piano del concordato consisterà nell'utilizzo, nel triennio 2016-2018, di somme allo scopo dedicate, in base alle risorse disponibili come di seguito riepilogato:

- Anno 2016 € 950.000,00
- Anno 2017 € 1.500.000,00
- Anno 2018 € 2.000.000,00

Totale complessivo € 4.450.000,00. Il piano è finanziato dall'utilizzo del fondo rischi per l'importo pari a € 1.083.655,54 (di cui € 950.000,00 nell'anno 2016 ed € 133.655,54 nell'anno 2018) e dall'applicazione integrale dell'avanzo vincolato per l'importo pari a € 3.366.344,46;

- che con l'approvazione del presente provvedimento viene previsto che le risorse finanziarie che il Comune intende destinare per l'esecuzione del concordato, ove lo stesso venga approvato e definitivamente omologato, sono complessivamente pari ad Euro 6.000.000,00, somma questa comprensiva di tutti gli oneri, di qualsiasi natura e specie, anche fiscali, necessari per il trasferimento / retrocessione / assegnazione degli immobili de quibus e comunque per l'esecuzione del concordato medesimo, e che i pagamenti sono da eseguirsi nei seguenti termini, come previsto dal punto 3.3 lettera d) dell documento : Analisi della situazione del Fallimento di Genia Spa e valutazioni in ordine alla possibilità di effettuare una proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 e segg. L.F." allegato al presente atto:

- per complessivi € 950.000,00 nel momento in cui la proposta di concordato verrà approvata, omologata e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

- per complessivi € 1.500.000,00 nell'anno 2017 salva, anche per gli anni successivi, la mancata definitività del provvedimento di omologazione;
- per complessivi € 2.000.000,00 nell'anno 2018;
- per complessivi € 1.050.000,00 nell'anno 2019;
- per complessivi € 500.000,00 nell' anno 2020.

Dato atto che con determina n. 575 del 22.11.2016 è stato affidato l'incarico allo Studio A Side S.r.l. per la redazione della perizia di stima preliminare degli immobili di proprietà di Genia spa per la determinazione del più probabile valore di realizzo degli stessi;

Rilevato pertanto che risulta necessario destinare ulteriori risorse pari ad €. 1.050.000,00 per l'anno 2019 ed €. 500.000,00 per l'anno 2020;

Ritenuto pertanto di inserire il finanziamento della proposta di concordato nella previsione di bilancio pluriennale dell'ente in conformità alle risultanze del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso di predisposizione da parte dell'ente;

Dato atto, infine, che il Tribunale di Lodi con atto assunto a protocollo in data 22.11.2016 ha comunicato all'ente in qualità di parte offesa avviso di fissazione dell'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM in data 8.6.2016 per ipotesi di reato connessi al fallimento di Genia energia e Genia spa;

- che con deliberazione di Giunta Comunale l'Amministrazione intende costituirsi parte civile a difesa dell'immagine e degli interessi dell'ente;

Dato atto che in data 19.12.2016 è stato richiesto parere del Collegio dei revisori;

Visti i verbali della Commissione Bilancio tenutasi in data 6.12.2016 e 20.12.2016;

Atteso che il Movimento 5 Stelle ha presentato n. 1 emendamento, allegato alla presente deliberazione (ALL.2), prot. n. 49234 del 21.12.2016;

- che a seguito della dichiarazione del Sindaco sul citato emendamento, come riportato nel verbale di seduta, gli stessi proponenti hanno ritenuto di rititarlo;

Atteso altresì che durante la seduta consiliare il Movimento 5 Stelle ha presentato un ulteriore emendamento (ALL.3);

- che a seguito di precisazioni del Segretario Generale, come riportato nel verbale di seduta, gli stessi proponenti hanno ritenuto di rititarlo;

Visto l'art.42 tuel lettera b), e), i), l),

Visti gli allegati pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Con 22 voti favorevoli su 22 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, il ricorso alla procedura di concordato fallimentare da redigersi sulla base delle modalità e dei limiti di spesa previsti dal documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di oggetto: *analisi della situazione del Fallimento Genia Spa e valutazioni in ordine alla possibilità di effettuare una proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell' Art. 124 e segg L.F. procedura* intesa quale operazione di carattere straordinario intesa a recuperare il patrimonio immobiliare del Comune conseguente all'estinzione della società Genia spa.
2. di prevedere negli atti di programmazione finanziaria pluriennale in conformità alle risultanze del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in corso di predisposizione da parte dell'ente, le risorse finanziarie che il Comune intende destinare per l'esecuzione del concordato, ove lo stesso venga approvato e definitivamente omologato, quantificate complessivamente in Euro 6.000.000,00, somma questa comprensiva di tutti gli oneri, di qualsiasi natura e specie, anche fiscali, necessari per il trasferimento / retrocessione / assegnazione degli immobili de quibus e comunque per l'esecuzione del concordato medesimo, e che i pagamenti sono da eseguirsi nei seguenti termini, come previsto dal punto 3.3 lettera d) del documento : *Analisi della situazione del Fallimento di Genia Spa e valutazioni in ordine alla possibilità di effettuare una proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 e segg. L.F."* allegato al presente atto:
 - per complessivi € 950.000,00 nel momento in cui la proposta di concordato verrà approvata, omologata e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna;
 - per complessivi € 1.500.000,00 nell'anno 2017 salva, anche per gli anni successivi, la mancata definitività del provvedimento di omologazione
 - per complessivi € 2.000.000,00 nell'anno 2018
 - per complessivi € 1.050.000,00 nell'anno 2019
 - per complessivi € 500.000,00 nell' anno 2020.
3. di dare mandato al Sindaco di procedere alle azioni conseguenti al fine di predisporre entro il mese di gennaio 2017 il deposito dell'istanza presso il Tribunale di Lodi per l'avvio del relativo iter procedurale riferendo al Consiglio, tramite la Commissione Bilancio, sull'evoluzione della procedura, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale ex art.42 Tuel.
4. di inserire il finanziamento della proposta di concordato nella previsione di bilancio pluriennale 2017/2019 dell'ente e, per la restante quota pari a €. 500.000,00 nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso di predisposizione da parte dell'ente.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli 22 su 22 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di procedere tempestivamente all'avvio degli atti conseguenti.



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Letto, firmato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRECO LUIGIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
VALLESE MASSIMO**